

M O D E N A

Via Generale Paolucci, 165

PREMIO DI PRODUZIONE

Fra la Direzione dello Stabilimento Accumulatori Maserati e la Commissione Interna si è stabilito quanto segue:

- 1°) Con decorrenza 1 Aprile 1952 si stipula un premio di produzione usufruibile da tutti i dipendenti (esclusi gli Impiegati e Dirigenti) siano essi addetti alla produzione diretta ed a qualsiasi altro servizio. 1? 1°

Tale premio è basato sul peso reale del materiale secco finito (batterie, gruppi, placche ecc.) consegnato al magazzino generale.

- 2°) Il peso così risultante sarà diviso per l'orario globale mensile dello Stabilimento, conteggiando a tale effetto tutte le ore lavorate dello Stabilimento, ed il quoziente che se ne ricava sarà il peso base suddetto (compresi i Tre portieri, esclusi gli Impiegati e Tecnici). 1? 2°

- a) La ripartizione del premio di produzione avverrà in base all'orario normale dello stabilimento per tutte le maestranze siano in produzione diretta ed indiretta e qualsiasi altra lavorazione o servizio.

- b) Le ore conteggiate superiori alle 40 settimanali saranno accantonate e devolute al Comitato Fondo di Solidarietà Interna beneficio di tutte le maestranze. A tale concorrenza pure la Direzione versando 1% dell'importo complessivo della somma pagata per il Premio di produzione.

- 3°) La liquidazione del premio avverrà a periodi di un mese e sarà liquidata mensilmente per gli operai, e al mese successivo per gli Impiegati.

- 4°) La ripartizione del premio di produzione avverrà in base alle percentuali della tabella allegata applicando sulla retribuzione base complessiva (paga di tabella sindacale, aumenti di merito, scatti di anzianità, paghe di posto) esclusa la sola indennità di contingenza.

- 5°) Per gli impiegati si seguirà la tabella allegata.

- 6°) La tabella percentuale sarà inoltre riveduta qualora il personale subisca un aumento del 6% di diminuzione.

- 7°) I lavoratori nuovi assunti non avranno diritto al premio di produzione né le loro ore lavorate saranno considerate a tale effetto finché non siano confermati e cioè a decorrere dal termine del periodo di prova.

./.

- 8°) I Lavoratori licenziati o dimissionati avranno diritto alla liquidazione del premio sulla base delle loro ore effettivamente lavorate durante l'ultimo mese.
- 9°) Per la registrazione del peso mensile del materiale finito consegnato al magazzino, verrà incaricata una persona di fiducia di ambo le parti, la quale compilerà giornalmente un elenco in duplice copia consegnandolo debitamente firmato, alla Direzione e alla Commissione Interna.
Qualsiasi danno ad una delle parti ad esso incaricato imputabile, verrà punito con le sanzioni, previste dal Contratto Collettivo di Lavoro.
- 10°) Il presente accordo avrà una durata di 6 (sei) mesi e si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo se non verrà denunciato un mese prima della scadenza con lettera raccomandata.
- 11°) Se durante l'applicazione del presente accordo dovesse verificarsi l'aumento delle paghe basi od in qualsiasi aggiornamento sindacale le parti si riuniranno per rivedere il contratto nello spirito del presente patto e di quello Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Modena, li 15/7/52

LA COMMISSIONE INTERNA

F.to Illegibile

LA DIREZIONE

F.to Illegibile

Modena, 9 Dicembre 1954

PREMIO DI PRODUZIONE

A parziale modifica all'accordo del premio di produzione di cui al documento in data 13 Luglio 1951, controfirmato dalle parti resta inteso quanto segue:

- 1°) vengono sopresse il Parag. B del 2° art. circa le ore in più delle 40 settimanali da accantonare al Fondo Solidarietà Interna, come pure 1% dell'importo complessivo a carico della Ditta.
- 2°) L'articolo 4 viene così modificato: la ripartizione del premio di produzione avverrà in base alle percentuali della tabella allegata applicandola sul numero fisso di cui all'allegato elenco controfirmato dalle parti, resta inteso che qualora si dovessero modificare le tabelle contrattuali, o si dovessero verificare eventuali aumenti interni, (aumenti di merito) e su quelli di posto, (in più o in meno) il numero fisso della tabella sarà riveduto applicandone gli aumenti o diminuzioni derivanti.

F.to Illegibile

TABELLA PERCENTUALI DA CALCOLARSI

| | | |
|-------------|--------|------|
| Fino a Kgh. | 3500,= | 20% |
| da Kgh. | 3501,= | 55% |
| " " | 4001,= | 61% |
| " " | 4501,= | 67% |
| " " | 5001,= | 73% |
| " " | 5391,= | 76% |
| " " | 5501,= | 80% |
| " " | 6001,= | 90% |
| " " | 6501,= | 100% |
| | oltre | |

VARIAZIONE TABELLA COTTIMO COLLETTIVO

| | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|------|
| FINO A Kgh. | | 3.500 | 20% | | |
| da Kgh. | 3501 | A | 4.000 | 55% | |
| " | " | 4001 | " | 4.500 | 61% |
| " | " | 4501 | " | 5.000 | 67% |
| " | " | 5001 | " | 5.390 | 73% |
| " | " | 5391 | " | 5.500 | 76% |
| " | " | 5501 | " | 6.000 | 80% |
| " | " | 6001 | oltre | 6.500 | 90% |
| " | " | 6501 | " | | 100% |

Modena, 30/9/53

La presente tabella entra in vigore dal giorno 1 di Settembre.

Pertanto la percentuale del Cottimo del mese di

SETTEMBRE E DEL 76%

p. La Commissione Interna

F.to Illegibile

Per copia conforme.